

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 18/07/2019

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 29/06/2009 ed estinto anticipatamente con decorrenza dal 22/01/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, di € 738,19, di cui € 236,13 per "commissioni finanziarie" (al netto di quanto già rimborsato), € 13,64 per "diritti ente" nonché € 488,42 per oneri assicurativi, oltre interessi legali dalla data di estinzione a quella di rimborso.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, fa presente che il ricorrente è titolare di altro finanziamento (stipulato sempre con il resistente), per il quale risultano rate insolte, per un importo complessivo di € 10.640,00, motivo per il quale chiede che le somme dovute al ricorrente a titolo di retrocessione oneri non maturati vengano poste in parziale compensazione con tale maggior debito. A tal fine si dichiara disponibile a decurtare dal debito la somma di € 20,00, a titolo di rimborso delle spese di procedura, e gli interessi, "riconoscendo implicitamente le pretese della ricorrente".



DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio accerta la natura *recurring* delle riportate voci di costo, in ragione dell'opacità delle relative clausole contrattuali, che remunerano anche attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto ("commissioni finanziarie"), ovvero dell'assenza di descrizione delle attività remunerate ("diritti ente").

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate pagate	76	rate residue	44					
Oneri sostenuti								
Commissioni finanziarie				recurring	3.315,32	1.215,62		1.215,62
Diritti ente				recurring	37,20	13,64		13,64
Oneri assicurativi				recurring	1.332,06	488,42		488,42
Rimborsi conteggio estintivo (commissioni finanziarie e diritti ente)							979,49	-979,49
Totale								738,19

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di compensazione formulata dall'intermediario, con pretesi crediti derivanti da altri rapporti, poiché questo Arbitro non può accertare crediti vantati dall'intermediario verso i propri clienti.

Non meritevole di accoglimento è la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 738,19, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 18670 del 29 luglio 2019

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS